

# STUDIO LEGALE MERCURIO &PARTNERS

95123 CATANIA (CT) - VIA C. BECCARIA, 57 – VIA BALILLA, 2  
95017 PIEDIMONTE ETNEO (CT)-VIA PRINCIPE DI PIEMONTE, 78-  
98035 GIARDINI NAXOS (ME)-VIA UMBERTO I, 204-  
00038 VALMONTONE (RM)- VIA REMO NATALIZIA, 2 -TEL.. 3339669852  
PEC...: [davide.mercurio@cert.ordineavvocaticaltagirone.it](mailto:davide.mercurio@cert.ordineavvocaticaltagirone.it)

## ON.LE TAR LAZIO-ROMA

### RICORSO

Per: la dott.ssa **Parisi Giuliana Carmela**(PRSGNC91L71C351D) nata a Catania il 31.7.1991 e residente a Paternò (CT) in Via Togliatti n.27, rappresentata e difesa in virtù di procura incalce all'originale di questo atto-rilasciata su foglio separato ed autenticata con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici-dall'Avv. Davide Mercurio (MRCDVD85P09C351O); PEC: [davide.mercurio@cert.ordineavvocaticaltagirone.it](mailto:davide.mercurio@cert.ordineavvocaticaltagirone.it); Fax: 095351984) e con questi elegge domicilio digitale all'indirizzo pec[davide.mercurio@cert.ordineavvocaticaltagirone.it](mailto:davide.mercurio@cert.ordineavvocaticaltagirone.it)

#### Contro

**-Ministero dell'Istruzione (M.I. )** in persona del Ministro p.t.

**-Ufficio Scolastico Regionale Sicilia**, in persona del Dirigente p.t.

**-Ufficio Scolastico Piemonte -Ambito Territoriale di Catania** in persona del Dirigente p.t.

**Per l'annullamento, previa concessione ed adozione di idonea misura cautelare ex art. 55 e 56 c.p.a.:**

-del decreto dirigenziale 21.10.2021 con il quale sono state pubblicate le graduatorie GPS ed elenchi aggiuntivi della provincia di Cuneo per l'anno scolastico 2021/2022 nella include il nominativo della ricorrente relativamente alle classi di concorso ADSS;

-del provvedimento dell'Istituto IS Mario Rapisardidi Paternò, prot n. 0009215/2021 oggetto di espresso richiamo nel decreto dirigenziale con il quale la USP di Catania ha disposto il rigetto della domanda della ricorrente di inclusione negli elenchi aggiuntivi alle GPS della provincia per l'anno scolastico 2021/2022 nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente relativamente alle classi di concorso su materia e ADSS datato 9.11.2021;

-delle note, anche non conosciute, promulgate dalle amministrazioni intime, con la quale è comunque disposta l'esclusione della ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. di prima fascia per la provincia di Catania per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente alle classi di concorso su Adss e su materia;

-delle graduatorie dell'USP Sicilia-Ambito Territoriale Catania- relativa alle classi concorso nella scuola secondaria di II° Grado ove già pubblicate, nella parte in cui includono il nominativo della ricorrente nella relativa prima fascia delle GPS elenchi aggiuntivi

-dell'avviso del Ministero dell'Istruzione dell'8.7.2021 nella parte in cui non ha specificato la possibilità per i docenti abilitati e/o specializzati all'estero entro il 31 luglio 2021 ed in attesa di riconoscimento di inserirsi negli elenchi aggiuntivi delle GPS di I Fascia;

-della nota prot. N. 21317 del 12.7.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante *"D.M: n. 51 del 3 marzo 2021 recante "Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'art.10 dell'ordinanza del Ministro dell'Istruzione 10 luglio 2020 n.*

60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria ed infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi". Avviso apertura funzioni telematiche, in ogni parte contrastante con gli interessi della ricorrente;

della nota prot. N. 22904 del 12.7.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante "D.M: n. 51 del 3 marzo 2021 recante "Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, , in applicazione dell'art.10 dell'ordinanza del ministro dell'Istruzione 10 luglio 2020 n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria ed infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi". Avviso apertura funzioni telematiche , in ogni parte contrastante con gli interessi della ricorrente;

-dell'avviso della Direzione Generale del Personale Scolastico del MI del 13/7/2021 avente ad oggetto "D.M: n. 51 del 3 marzo 2021. Integrazione graduatorie provinciali per supplenze e di istituto del personale docente, in attuazione dell'art.10 dell'O.M. n.60 del 10 luglio 2020. Avviso apertura funzioni per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle Graduatorie provinciali per la supplenza e correlate graduatorie di istituto di II fascia";

- ove occorra e nei limiti dell'interesse del D.M. 51 del 3 maro 2021 del Ministero dell'Istruzione recante "Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del ministero dell'Istruzione 10 luglio 2020, n.60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola secondaria per l'attribuzione dei contratti di supplenza pubblicato sul sito del ministero dell'Istruzione in estate 2021 nella parte in cui all'art 1 co 1 prevede che "la medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all' insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente".

-dell'Ordinanza ministeriale n.60 del 10 luglio 2020 (nel prosieguo O.M: 60/2020)recante: "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'at.4 co.6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n.124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo" in ogni parte contrastante con gli interessi del ricorrente

-ove occorra altresì della circolareministeriale del Ministero Istruzione prot. N.25089 del 6.8.2021 e del correlativo D.M. 242 del 30.7.2021 per quanto di ragione e nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere,

-risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dalla ricorrente e Istituto Superiore IS Rapisardi-Paternò-CTIS01200Q

Di ogni altro atto e provvedimento connesso conseguente e conseguenziale anche non conosciuto

#### Nonché

Per l'accertamento e la condanna del diritto della ricorrente a ottenere l'annullamento dei provvedimenti impugnati e la condanna dell'Amministrazione a disporre l' inclusione (anche con riserva) nelle graduatorie di proprio interesse nonché per la declaratorie di inefficacia dei contratti eventualmente stipulati e la contestuale reintegra sul posto di lavoro di contratto a tempo determinato con scadenza 30 giugno 2021 su Istituto IS Mario Rapisardi di Paternò

#### **FATTO**

-1.Con decreto n.51 del 3.3.2021, il Ministero dell'istruzione prevedeva la possibilità di coloro che avessero conseguito il titolo anche all'estero in data anteriore al 31/7/2021 di richiedere l' inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di I fascia.

-2.Di conseguenza la ricorrente presentava domanda di inserimento nei c.d. "elenchi aggiuntivi" alle graduatorie provinciali Supplenze (di seguito G.P.S.) di I fascia della Provincia di Catania in quanto in

possesso di titolo di abilitazione all'estero (Spagna) prima del 31/7/2021 (ossia prima del termine ultimo previsto dal art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021) ed in attesa di riconoscimento del Ministero competente a seguito di regolare inoltro della relativa istanza in data precedente al 23/7/2021..

Si anticipa sin d'ora, che per la presentazione della istanza di inserimento nei suddetti elenchi aggiuntivi la ricorrente si è avvalsa della specifica piattaforma digitale all'uopo predisposta dal Ministero dell'Istruzione sul portale "Istanze Online"; la piattaforma digitale in questione era di tipo c.d. "rigido" in quanto conservativa all'istante la compilazione degli specifici campi ivi presenti, senza poter apporre alcuna modifica o integrazione dei medesimi.

Ebbene si rileva che nella piattaforma digitale, tra le varie voci presenti nella sezione A.1. ("titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio") vi era quella "denominata Titolo di abilitazione conseguito all'estero valido quale abilitazione nel Paese ove è stato conseguito e riconosciuto valido per la specifica classe di concorso ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206".

In particolare, opzionata la suddetta voce nella piattaforma digitale, veniva richiesto all'istante di indicare:

-la data in cui è stato conseguito il titolo all'estero;

-la denominazione della Istituzione estera presso cui è stato conseguito il titolo in questione;

-la data di riconoscimento del titolo estero in Italia ed il numero di protocollo dell'atto di riconoscimento (decreto del Ministero competente) oppure in alternativa la data di presentazione della domanda di riconoscimento del titolo estero inoltrata al ministero competente.

Il ricorrente, quindi, attenendosi scrupolosamente ai rigidi parametri di compilazione prefissati dalla piattaforma digitale, ha redatto la domanda di iscrizione negli elenchi aggiuntivi alle GPS per la provincia di Catania opzionando nella sezione A1 la voce Titolo di abilitazione conseguito all'estero..", e di seguito indicando la data in cui è stato conseguito il titolo estero, la denominazione della Istituzione estera presso cui è stato conseguito il titolo, la data di presentazione al competente Ministero Italiano della domanda di riconoscimento in Italia del titolo conseguito all'estero.

-4. Inopinatamente, in data 09.11.2021 la ricorrente riceveva nota email con la quale era informata del fatto che USP di Catania avesse disposto l'esclusione della medesima poiché asseritamente in possesso di titolo di abilitazione conseguito all'estero ed ancora in corso di riconoscimento-

-5. Pertanto la ricorrente, avendone interesse, impugna i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, chiedendo, altresì, la sospensione degli atti *inaudita altera parte* poiché, causa il ministero ha una estrema necessità di insegnanti e espleta convocazioni dalla graduatoria, sussiste dunque un interesse ad ottenere una misura cautelare monocratica, non potendo certo attendere la fissazione dell'udienza camerale collegiale (poiché ciò avverrebbe quando ormai le chiamate sarebbero state già esaurite); si segnala, infine, che Codesto Tar ha recentemente concesso la misura cautelare monocratica in una pluralità di giudizi avente contenuto del tutto analogo al presente (da ultimo Tar Lazio, Sez. 3 bis, 25.08.2021, nn. 4457 e 4459) "consentendo l'ammissione con riserva dei ricorrenti all'ulteriore corso della procedura".

Pertanto la ricorrente impugna gli atti meglio specificati in epigrafe per i seguenti motivi in

## **DIRITTO**

1. Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione dell'ordinanza Ministeriale n.60/2021; violazione del principio della massima partecipazione alle procedure concorsuali; Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241/90; Violazione e falsa applicazione art.97 Cost: Eccesso di potere per difetto di motivazione; Difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; irragionevolezza; Erronea presupposizione; violazione e falsa applicazione dell'art. 21-nonies l.n. 241/90;

illogicità; violazione e falsa applicazione del d.m. n. 51 del 3.3.2021; violazione e falsa applicazione dell'art. 59, co.4 del d.l. 25.05.2021, n.73, violazione della nota del 29.9.2020 del Ministero dell'Istruzione.

1.1.- i provvedimenti gravati sono palesemente illegittimi in quanto risultano viziati da un evidente travisamento; infatti, a differenza di quanto ritenuto dall'Amministrazione, **la normativa non impone in alcun modo** che i partecipanti al concorso (che abbiano conseguito il titolo all'estero) debbano ottenere, entro la data del 31.07.2021, non solo il titolo ma anche il decreto ministeriale di riconoscimento.

In particolare, l'art. 2 del decreto n.51 del 3.3.2021 prevede che "nelle more della ricostituzione delle GPS sui posti di sostegno e delle correlate GI, possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 20 luglio 2021.

Come è noto tale decreto costituisce attuazione dell'art. 10 dell'Ordinanza ministeriale n. 60/2021, provvedimento che governa il procedimento de quo (tant'è che lo stesso decreto n. 51/2021, all'art. 7 prevede che "Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nell'O.M. 10 luglio 2020 n.60)."

L'art. 7 della predetta O.M. n. 60/2021 prevede che "Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo, qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo".

In provvedimento gravato, invece, ha disposto l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi alla I Fascia Graduatorie provinciali di Supplenza della Provincia di Catania valide per il biennio aa.ss. 2020-22; è, dunque, evidente l'illegittimità del provvedimento gravato poiché avrebbe dovuto disporre non già l'esclusione bensì in corretta applicazione della normativa, avrebbe dovuto inserire CON RISERVA il partecipante che abbia conseguito il titolo all'estero e che abbia presentato la domanda per il riconoscimento.

Lo stesso art. 59, co.4, del d.l. 25.5.2021 n.73 prevede che "possono iscriversi ,anche con riserva di accertamento titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31.07.2021" allo stesso modo, il d.m. 51/2021 non prescrive nulla di diverso rispetto a quanto indicato nell'o.m. 60/2020.

Di conseguenza, è manifesto il travisamento da parte della P.A. controparte. Ciò è ancor più evidente alla luce del fatto che nella stessa presentazione della domanda veniva previsto di indicare *"la data di riconoscimento del titolo estero in Italia ed il numero di protocollo dell'atto di riconoscimento (decreto del ministero competente) oppure in alternativa la data di presentazione della domanda di riconoscimento del titolo estero inoltrata al Ministero competente."*

**Emerge, dunque, per tabulas, la volontà del Ministero di consentire la partecipazione -seppur con riserva di valutazione del titolo- a coloro che abbiano acquisito il titolo all'estero e abbiano presentato domanda per il riconoscimento;** Il Ministero con ogni probabilità consapevole dell'impossibilità in piena crisi sanitaria di poter svolgere efficientemente i propri poteri e che, dunque, l'attività amministrativa sarebbe stata rallentata, ha deciso di non far gravare sul privato siffatta disfunzione.

Ciò è stato espressamente e nuovamente indicato con la nota del 29.09.2020 con cui il Ministero ha stabilito che "considerata la complessità del processo volto all'individuazione della classe di laurea (con

passaggi interni al consiglio universitario nazionale), **i possessori di tali titoli sono ammessi con riserva in graduatoria**, in attesa della valutazione suddetta” .

La ratio ispiratrice della norma è analoga a quella già utilizzata in altre materie (una per tutte, l'art. 3 bis del d.l. n. 125/2020 che ha disposto la proroga di qualsiasi titolo scaduto e non rinnovato).

Pertanto, il provvedimento di esclusione urta frontalmente con i precedenti provvedimenti e poggia su un'interpretazione fuorviante dell'Ufficio Scolastico provinciale secondo cui il d.m. n. 51/2021 e il d.l. n.73/2021 avrebbero imposto la fissazione di un termine perentorio per ottenere il riconoscimento.

Tra l'altro, è appena il caso di segnalare che l'iscrizione sarebbe stata -appunto- con riserva , non attribuendo alcuna validazione dei titoli all'istante poiché sarebbero comunque sotto la “spade di damocle” della valutazione del Ministero.

Pertanto il Ministero ben potrebbe valutare tempestivamente le istanze e, nel caso in cui ritenesse non idoneo il titolo della ricorrente , escluderla automaticamente dalle graduatorie.

1.2.- Infine, in ogni caso, non v'è chi non veda come il provvedimento gravato stride con il principio del c.d. favor participationis.

Al riguardo, “E' stato più volte affermato in giurisprudenza , che: “ In presenza di clausole di un bando o di un disciplinare ambigue o contraddittorie, deve essere privilegiata l'interpretazione favorevole all'ammissione alla gara invece che quella che tenda all'esclusione di un concorrente, in ossequio al canone del favor participationis, che sottende anche l'interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale... dovendo in difetto affermarsi l'illegittimità dell'esclusione dalla gara pronunciata in applicazione di disposizioni di lex specialis che, sebbene corredate dell'espressa comminatoria di esclusione evidenziano tratti di ambiguità, incertezza o contraddittorietà” (Tar Lecce, sez. III, 2 dicembre 2016, n. 1833)” (Tar Salerno, sez. I, 31/01/2020 n.166).

**2. Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione dell'ordinanza Ministeriale n.60/2021; violazione del principio della massima partecipazione alle procedure concorsuali; violazione del principio di buona fede e leale collaborazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l.n. 241/90; Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 e 97 Cost.; Eccesso di potere per difetto di motivazione; difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; irragionevolezza; Erronea presupposizione; violazione e falsa applicazione dell'art. 21 noniesl.n. 241/90; illogicità. Violazione e falsa applicazione del d.m. n. 51 del 3.3.2021; violazione e falsa applicazione dell'art.59 co.4 del d.l. 25.5.2021, n.73 violazione della nota del 29.9.2020 del Ministero dell'Istruzione.**

2.1. Per mero tuziorismo difensivo, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che il d.m. n. 51/2021 e il d.m. n. 73/2021 avrebbero imposto la fissazione di un termine perentorio per il riconoscimento, ciò sarebbe evidentemente illegittimo per una pluralità di ragioni.

In particolare, è palesemente in contrasto con ogni principio posto alla base del rapporto tra P.A. e privati quello di imporre in capo al privato l'onere di dotarsi entro una data specifica, non solo del titolo ma anche del decreto di riconoscimento .

Come è noto , l'ottenimento del decreto di riconoscimento non è nella disponibilità della parte istante; oltretutto, come anticipato, l'emergenza sanitaria ha reso e rende ancor più complicata l'attività provvedimentale della P.A. (nonché la preliminare attività del privato), con ovvio prolungamento dei tempi di conclusione dei procedimenti (ciò, come visto è stato anche riconosciuto dallo stesso Ministero dell'Istruzione nella nota del 29.9.2020).

Pertanto qualora il decreto prevedesse, come ritiene erroneamente l'Ufficio Scolastico, di non ritenere ammessa l'iscrizione con riserva, sarebbe manifestamente irragionevole perché farebbe ricadere sul privato tutte le problematiche e i disagi derivanti dall'emergenza sanitaria in corso.

### **3Violazione dell'art. 7 della l.n. 241/; difetto di istruttoria ; erronea presupposizione.**

3.1 Il provvedimento gravato di esclusione al concorso, oltre per le ragioni suesposte, risulta illegittimo perché l'Ufficio scolastico, con l'atto gravato non ha provveduto a comunicare alla ricorrente l'avviso d'avvio del procedimento ex art. 7 l.n. 241/90.

La ricorrente, dal canto proprio, qualora avesseroritualmente ricevuto detto avviso, avrebbero immediatamente attivato il contraddittorio con la controparte mettendo in luce l'erroneità dei presupposti su cui andava a maturare il provvedimento; in particolare avrebbero potuto far presente ciò che è stato indicato nei precedenti motivi di diritto.

### **ISTANZA DI MISURA CAUTELARE**

La manifesta infondatezza del suesteso ricorso e la sussistenza in re ipsa del pregiudizio grave ed irreparabile fondano i presupposti per la qui invocata misura cautelare.

La ricorrente, in particolare, vede vanificata la possibilità di partecipare ad un concorso che consentirebbe la possibilità di ottenere l'inserimento nelle graduatorie di I fascia.

Il provvedimento di esclusione, dunque, impedisce alla ricorrente di poter effettuare delle supplenze e rischia di privarla dell' **unica potenziale fonte di guadagno**-ciò dopo l'impegno profuso, con sforzi e sacrifici (anche da un punto di vista economico), volto a completare il proprio percorso professionale.

Pertanto, sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare, poiché l'udienza di merito sarebbe fissata in un periodo in cui graduatorie avrebbero esaurito i loro effetti.

Sussiste infine l'estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire di attendere la fissazione della camera di consiglio, per consentire l'ammissione con riserva della ricorrente poiché si ribadisce il ministero ad oggi effettua chiamate.

In sostanza, la ricorrente chiedono di pervenire all'udienza camerale re adhuc integra poiché, qualora non venissero sospesi gli effetti degli atti gravati, una volta effettuate le chiamate, la ricorrente perderebbero ogni possibilità di essere chiamata e conseguentemente, di poter continuare a lavorare ed ottenere retribuzione e punteggio (quest'ultimo fondamentale per ogni precario ai fini di scalare le graduatorie ed ottenere nel minor tempo possibile un posto a tempo indeterminato quale insegnante).

Al riguardo, si segnalache Codesto Tribunale ha concesso **in casi del tutto sovrapponibili ed anche inerenti le medesime graduatorie,** una pluralità di misure cautelari monocratiche , consentendo ai ricorrenti l'accesso "all'ulteriore corso della procedura per effetto della presentazione delle istanze telematiche di attribuzione degli incarichi di supplenza, inviate entro il 21 agosto 2021" (ex plurimis TAR Lazio, Sez. 3 bis, del 25.8.2021 nn. 4457 e 4459, del 19.8.2021 n. 4437; del 20.8.2021, nn 4443. 4444, 4445; del 21.8.2021 n. 4449).

Si precisa inoltre che a seguito di esclusione dalle GPS di prima fascia, oltre all'interruzione lavorativa, oltre alla mancanza di percezione di reddito esiste anche la mancanza di poter sviluppare punteggio nelle graduatorie e comunque nella P.A. sia ai fini della docenza che nella partecipazione ad altri bandi di concorso ove si richiede (ai fini di punteggio) di aver lavorato presso la P.A.

Per questi motivi la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

**CHIEDE**

che Codesto Ecc.mo Tribunale adito voglia:

-accogliere, **previa sospensione dell'efficacia**, nel merito il suesteso ricorso per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati, meglio specificato in epigrafe e nel corpo del presente ricorso;

-**contestualmente condannare la P.A. a reintegrare la ricorrente sul posto di lavoro** presso IS rapisardi di Paternò fino alla scadenza naturale del contratto posto al 30.6.2021;

- condannare la P.A. all'erogazione dei stipendi fino ad oggi non percepiti dalla ricorrente oltre che ad un equo indennizzo per i disagi provocati sempre alla ricorrente percepiti e percipiendi.

Con vittoria di spese

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett. D) d.p.r. n. 115/02, il valore della causa è indeterminabile e che è dovuto il contributo unificato ridotto del 50% poiché si verte di controversia in pubblico impiego.

Si producono i documenti indicati in narrativa:

- 1) documenti riconoscimento e tessera sanitaria ricorrente;
- 2) contratto assunzione;
- 3) decreto risoluzione contratto;
- 4) registro ufficiale;
- 5) risoluzione anticipata rapporto di lavoro;

Catania-Roma, 5 gennaio 2021

Avv. Davide Mercurio